

## Articolo 5 *(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)*

Si dispone un aumento della tassazione sui tabacchi al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018.

Si fa quindi rinvio ad un DM attuativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in commento che sarà chiamato ad assicurare gli obiettivi di gettito attraverso la variazione di alcune componenti e misure che determinano l'accisa individuate dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 188/2014.

Si ricorda che la disposizione richiamata consente al Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto e su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di variare, tra l'altro:

- le aliquote di base delle accise sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995);
- la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a) del medesimo articolo 39-*octies* che, per le sigarette, è una quota dell'accisa costituita da un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari attualmente al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" (prezzo medio ponderato);
- gli importi di cui al comma 5 del citato art. 39-*octies* (accisa minima sui sigari e sigaretti, pari attualmente a 25 euro per chilogrammo convenzionale, e accisa minima sul tabacco trinciato a taglio, pari a 115 euro il chilogrammo);
- gli importi di cui al comma 6 del citato art. 39-*octies* (onere fiscale minimo sulle sigarette, attualmente pari ad euro 170,54 per chilogrammo convenzionale) del medesimo articolo.

**La RT** ricorda che l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 188/2014 indica la misura delle variazioni che possono essere apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle componenti della fiscalità sui tabacchi lavorati, sui prodotti liquidi da inalazione e sui tabacchi da inalazione senza combustione, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita.

In particolare:

nella lettera a) è previsto che possono essere variate le aliquote di base per il calcolo dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a) (percentuale dell'importo specifico fisso), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo (accisa minima sui sigari, sui sigaretti e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e onere fiscale minimo sulle sigarette) fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00.

Nell'articolo 5, comma 1, del decreto legge si stabilisce che "*Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018*".

Nel successivo comma 2), viene specificato che il decreto di cui al citato "*art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le*

variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge”.

Le componenti e le misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, pertanto, sono stabilite in misura tale da assicurare il gettito specificato nell'articolo 5, comma 1) del decreto legge in esame.

**Al riguardo**, il rinvio operato al DM attuativo che sarà chiamato a rimodulare le aliquote, le percentuali e gli importi di determinazione dell'imposta in misura tale da assicurare all'erario le maggiori entrate indicate, non consente di poter effettuare riscontri e valutazioni previsionali circa l'effettiva possibilità di conseguire l'obiettivo di gettito posto. Le affermazioni che si leggono in RT sul punto non soddisfano la predetta esigenza. Il provvedimento in commento utilizza una tecnica normativa (quella del rinvio ad un provvedimento attuativo) della quale si registrano diversi precedenti in materia di variazione di accisa ed anche in altri settori merceologici. Tuttavia, in considerazione di quanto previsto nella legge di contabilità in materia di verifica tecnica in sede parlamentare degli oneri e delle coperture delle nuove norme (cfr. art. 17 della Legge n. 196/2009), si osserva che il ricorso alla predetta tecnica normativa non consente al Parlamento: - di poter conoscere preventivamente le rimodulazioni prescelte; - di esaminare le analisi svolte sull'impatto delle misure (ad esempio come un dato aumento della tassazione nel settore potrebbe riflettersi sulla domanda); - di poter verificare *ex ante* l'adeguatezza delle variazioni prescelte rispetto agli obiettivi di gettito. In relazione alle predette esigenze, si ricorda, ad esempio, che il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 188/2014<sup>71</sup>, con specifico riguardo alla allora prefigurata rimodulazione dell'accisa da attuare sempre con D.M. ed, analogamente alla fattispecie in esame, per il conseguimento di obiettivi di gettito indicati<sup>72</sup>, ha prescritto l'obbligo di trasmettere copia del DM e della relativa relazione tecnica alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.

Si rileva che la disposizione in titolo, di contro, si limita a richiamare i parametri posti dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 188/2014 e non reca alcun riferimento ad un obbligo di trasmissione al Parlamento di copia del provvedimento ed annessa RT ed al predetto monitoraggio parlamentare. Inoltre la RT non fornisce informazioni in ordine ai profili sopra evidenziati né offre alcuna analisi o valutazione circa la possibilità per il settore di assorbire l'aumento della tassazione senza ripercussioni, ad esempio sulla domanda, che finirebbero per pregiudicare l'interesse erariale a conseguire l'indicato maggior gettito. Inoltre, non si rinvencono considerazioni volte ad escludere che un incremento dell'imposta possa dar luogo ad effetti sostitutivi

---

<sup>71</sup> Inizialmente la disposizione non era contemplata nello schema di decreto legislativo presentato alle Camere per l'espressione dei prescritti pareri.

<sup>72</sup> Nell'occasione finalizzati ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti attuativi della legge delega fiscale.

dovuti sia all'utilizzo di prodotti succedanei sia al ricorso a canali illegali per evadere l'imposta, con riflessi sul gettito atteso.

Si rappresenta che il gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, in termini di competenza giuridica, registrato per il 2016 (periodo gennaio - dicembre 2016) è pari a 10.689 milioni di euro (+42 milioni di euro sul 2015, pari a +0,4%); In termini di cassa, nello stesso periodo si sono registrati incassi al predetto titolo in misura pari a 10.782 mln di euro con una variazione sul 2015 di +149 mln di euro pari a + 1,4%<sup>73</sup>.

#### **Articolo 5-bis**

##### ***(Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo abilitativo)***

Le disposizioni inseriscono i nuovi commi da 50- *bis* a 50- *quater* alla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006). Le stesse, introdotte dall'altro ramo del Parlamento, attribuiscono all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di inibire i siti web contenenti:

- offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, in difetto di autorizzazione o in violazione delle norme sulla immissione sul mercato e sulle caratteristiche di tali prodotti e delle sigarette elettroniche (articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016), ovvero di tabacchi lavorati nel caso di inosservanza del divieto di vendita a distanza transfrontaliera (articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 6 del 2016) e in violazione delle norme generali sui servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (legge n. 1293 del 1957);  
- pubblicità, diretta o indiretta, di tali prodotti; - *software* relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima. L'inosservanza dei provvedimenti inibitori comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nei casi in cui nello stesso sito *web* siano presenti anche altri prodotti o contenuti diversi, si prevede che l'Agenzia dia formale comunicazione della violazione ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito *web* senza riconoscimento di alcun indennizzo (nuovi commi da 50-*bis* a 50-*quater* alla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).

La disposizione non è corredata di **RT**.

**Al riguardo**, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni.

#### **Articolo 6**

##### ***(Disposizioni in materia di giochi)***

L'articolo in esame incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773<sup>74</sup>

<sup>73</sup> I dati sono tratti dal Bollettino delle entrate tributarie n. 178 del marzo 2017 relative al periodo gennaio-dicembre 2016.

<sup>74</sup> Apparecchi idonei per il gioco lecito, con elementi di abilità, costo della partita non superiore ad 1 euro, durata minima della partita di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non

